

Provincia di Biella

Rinnovo di Antico Diritto di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, assentito al Sig. Mauro Selva con D.D. n° 197 del 23.02.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 313.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 197 del 23.02.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 giugno 2015 dal Signor Mauro SELVA, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge; Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Signor Mauro SELVA (omissis), il rinnovo con rinuncia parziale e trasferimento della titolarità dell'antico diritto in origine riconosciuto con D.M. 23 agosto 1933, n° 5.730, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 13 ed un volume massimo annuo di metri cubi 339.012, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 10,75 d'acqua pubblica dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese (BI), ad uso agricolo (irrigazione di ettari 06.45.00 di terreni soggetti a coltivazione prativa ed usi assimilati all'attività agricola), con obbligo di restituzione delle colature nello stesso corso idrico superficiale in Comune di Valdenigo(BI);

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza dei precedenti periodi di proroga, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.624 di Rep. del 30 giugno 2015

ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Vigliano Biellese, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Il concessionario dovrà installare un caposaldo irremovibile, eventualmente anche materializzato da cippo in pietra o calcestruzzo con soprastante piastra in ferro riportante incisa la quota assoluta sul livello del mare, in prossimità del punto di presa descritto nella tavola unica dello stato di consistenza ed in posizione sicura e con adeguata visuale, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta del manufatto. Dell'avvenuta individuazione o posa dovrà esserne data opportuna comunicazione all'Autorità concedente allegando opportuna cartografia su base regionale e catastale atta ad ubicare e caratterizzare tale manufatto. Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente. Entro novanta

giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN